CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI NEL BACINO CASALESE - AGGIORNAMENTO. ATTO INFORMATICO.

TRA

1) Il **Consorzio Casalese Rifiuti – CCR**, quale Consorzio di Area Vasta tra Comuni ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9 della L.R. n. 1/2018 con sede a Casale Monferrato (AL), via Mameli 10 – 15033, C.F. 91023700064, rappresentato dal Segretario, dott. Palmieri Sante, nato ad Andria (BA) il 31/05/1964, C.F. PLMSNT64E31A285Q, in esecuzione del Decreto n. 1 del 4 novembre 2019.

E

2) La **Società COSMO S.p.A**., con sede legale a Casale Monferrato (AL), via Achille Grandi 45C – 15033, C.F.: 82005660061 e P.IVA n. 01628780064, rappresentata dal dott. Gabotto Guido, nato a Asti (AT) il 13/09/1971, C.F. GBTGDU71P13A479Z, in qualità di Presidente della Società.

PREMESSA

Con D.P.G.R. n. 1046 del 4 marzo 1977 fu costituito il Consorzio Rifiuti Solidi Urbani dell'Area Casalese, composto dal Comune di Casale Monferrato e da altri 16 Comuni dell'area casalese.

Il Consorzio, Ente morale con personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti, si proponeva come scopo la raccolta, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nell'area comprendente il territorio dei Comuni consorziati.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

Con Convenzione rep. n. 3823 del 9 dicembre 1993 il Consorzio si trasformava nelle nuove forme previste dalla Legge 8 giorno 1990, n. 142 assumendo la nuova denominazione di Consorzio Casalese per lo smaltimento dei rifiuti e successivamente con atto rep. n. 164865 del 10 settembre 1990 in Azienda Speciale ai sensi della Legge 27 ottobre 1995, n. 437.

A partire dalla sua costituzione e fino all'anno 2000 il Consorzio ha ampliato il Bacino territoriale dei Comuni serviti fino agli attuali 44.

In data 30 giugno 2003, con atto rep. n. 16.731 a rogito del Notaio Aceto di Casale Monferrato, il Consorzio Casalese per lo smaltimento dei rifiuti si trasformava, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 in Consorzio Casalese Rifiuti – CCR con contestuale costituzione, per scissione, della società per azioni COSMO S.p.A. (a totale partecipazione pubblica) destinataria del complesso aziendale inerente alla gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti.

In data 14 aprile 2006, con atto rep. n. 169.653 a rogito del Notaio Aceto di Casale Monferrato, il Consorzio Casalese Rifiuti – CCR affidava, nella forma dell'in house providing, alla società COSMO S.p.A. il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani per il periodo 2006 – 2020, affidamento successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2023.

In data 26 aprile 2021, con deliberazione dell'Assemblea n. 4, veniva approvata, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 1/2018, come modificata

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

dalla L.R. n. 4/2021, la riorganizzazione del Consorzio Casalese Rifiuti – Consorzio di Bacino in Consorzio di Area Vasta con funzioni di cui all'art. 9 della citata legge.

Con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n. 15 de 15 dicembre 2022 è stato dato mandato al Consiglio di Amministrazione di avviare i procedimenti necessari ad affidare, mediante il modello in house providing, a COSMO S.p.A. il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per una durata di 15 anni, subordinando tale affidamento alle verifiche di fattibilità e convenienza tecnica, economica e giuridica prevista dalla normativa vigente.

Con la sopra citata deliberazione veniva richiesto a COSMO S.p.A. la redazione di un'offerta tecnico – economica che contenga:

a) un progetto tecnico del servizio compatibile con le attivali direttive consortili nonché con la regolazione ARERA e le normative applicabili vigenti;

b) un Piano economico finanziario asseverato relativo a tutto il periodo di affidamento pari ad anni 15 che, tenuto conto della regolazione ARERA, evidenzi gli elementi previsti dall'art. 3 bis del D.L. n. 179/2011: "la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico – patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio" comprensivo di una relazione di accompagnamento;

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

c) un Piano degli investimenti previsti che abbia un dettaglio annuale e specificativo per il primo quadriennio e che, per i successivi, possa riportare anche solamente gli importi indicativi per categoria di bene;

d) gli elementi funzionali alla verifica in merito alla sussistenza dei requisiti per l'in house providing di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Consorzio Casalese Rifiuti – CCR ha sottoposto a valutazione l'affidamento in house providing a COSMO S.p.A. verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'affidamento in house providing del servizio nonché verificando, ai sensi del D.Lgs. 201/2022, i benefici della forma di affidamento prescelta.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 27 giugno 2023 è stato approvato lo schema di contratto di servizio, compresi gli allegati, le relazioni istruttorie predisposte da soggetto incaricato dal Consorzio Casalese Rifiuti – CCR ai sensi degli articoli 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022 e si è dato mandato al Segretario alla sottoscrizione del contratto ritenendo la proposta di COSMO S.p.A. congrua e coerente con la normativa vigente e con le esigenze d'interesse pubblico del Consorzio Casalese Rifiuti – CCR sottese al servizio.

In data 27 settembre 2023, decorsi i 60 giorni di pubblicazione della delibera sopra citata sul sito di ANAC alla sezione Trasparenza Servizi Pubblici Locali, veniva sottoscritto digitalmente, in forma di scrittura privata non autenticata e registrata solo in caso d'uso, il

contratto di servizio per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel Bacino casalese con decorrenza dal 1 luglio 2023 e fino al 30 giungo 2038.

Con delibera del 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/rif ARERA ha approvato lo schema di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani.

Con la delibera sopra citata ARERA ha previsto che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti Territorialmente competenti entro 30 giorni dell'adozione delle pertinenti deliberazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024 – 2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024.

Le Parti concordano sulla necessità di provvedere all'aggiornamento del contratto di servizio adeguandolo ai contenuti previsti nella sopra citata delibera del 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/rif.

Le Parti danno atto e concordano altresì che le successive disposizioni regolatorie e normative che interverranno successivamente alla stipula del presente atto costituiranno elementi etero integrativi delle disposizioni contrattuali che le parti medesime si impegnano prontamente a recepire tramite modifiche al testo del presente atto, ma che assumeranno cogenza anche nelle more di tali modifiche e che a seguito degli ulteriori aggiornamenti della regolazione le parti concordano che dovranno essere effettuate ulteriori integrazioni e modifiche alle pattuizioni contrattuali.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ratione temporis vigente e le seguenti definizioni:

- «**Parti**»: sono l'Ente Territorialmente Competente e il Gestore del servizio che sottoscrivono il presente contratto;
- «**Ente Territorialmente Competente**» **o** «**ETC**» è il Consorzio Casalese Rifiuti – CCR, costituito quale Ente di area vasta ai sensi della L.R. 1/2018 come modificata dalla L.R. 4/2021 da tutti i Comuni facenti parte del Bacino casalese.
- «**Gestore**»: Società COSMO S.p.A. individuata Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nel Bacino Casalese.
- «**Servizio affidato**»: è il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di gestione dei centri di raccolta, delle operazioni di preselezione e pulizia dei rifiuti urbani differenziati ante conferimento presso i sistemi di compliance o il libero mercato, spazzamento e lavaggio strade nei Comuni facenti parte del Bacino casalese. Il servizio di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani per il Bacino casalese è stato affidato da altro Ente allo stesso Gestore che di fatto svolge, nel Bacino casalese, un servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
- «**Bacino casalese**»: l'ambito geografico di riferimento per

l'esecuzione del servizio affidato dai 44 Comuni facenti parte del Consorzio Casalese Rifiuti – CCR (art. 4 comma 4.2).

- «**Piano Economico Finanziario di Affidamento**»: il Piano economico e finanziario allegato 2 al contratto e predisposto ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs. n. 201/2022 che ai sensi di tale articolo "fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio.
- «**Disciplinare Tecnico**»: è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative e le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato.
- «**Carta dei servizi**»: il documento riportante i livelli di qualità offerti sulla base degli indicatori di qualità previsti dalla regolazione ARERA ratione temporis vigente predisposto e proposto dal Gestore COSMO S.p.A. e approvato dall'ETC.

Articolo 2 Oggetto e finalità

2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in

attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Ente Territorialmente Competente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;

c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente Territorialmente Competente in attuazione della normativa vigente;

b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente Territorialmente Competente (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli

atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo all'Ente Territorialmente Competente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del servizio affidato secondo il modello dell'affidamento a società in house providing, in adempimento alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Territorialmente Competente n. 9 del 27 giugno 2023, nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa pro tempore vigente.

Articolo 4 Perimetro del Servizio affidato

4.1 Il servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dalle seguenti attività che dovranno essere svolte secondo le modalità tecniche e gli standard di esecuzione contenuti nel Disciplinare Tecnico (Allegato 1) al presente contratto.

<u>Attività comprese nel perimetro regolato</u>

Servizi di Base:

- <u>Servizi di Base Standard (SB):</u>

Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti

- Raccolta domiciliare del rifiuto urbano residuale (RUR)
- Raccolta domiciliare di prodotti assorbenti per la persona (PAP)
- Autocompostaggio del rifiuto organico
- Raccolta domiciliare del rifiuto organico
- Raccolta stradale della frazione recuperabile dei rifiuti urbani (RD)
- Raccolta della frazione verde
- Raccolta domiciliare carta, cartone e multimateriale leggero utenze non domestiche
- Raccolta a chiamata dei rifiuti ingombranti e RAEE
- Raccolta stradale di materiali tessili
- Raccolta stradale di pile e farmaci
- Raccolta stradale di oli vegetali e grassi animali
- Raccolta toner e cartucce di stampa esauste
- Lavaggio e sanificazione dei contenitori stradali
- Gestione dei Centri di Raccolta Intercomunali

Servizi di igiene urbana e pulizia del territorio

- Ispettori ambientali

Rapporti con l'utenza, gestione del tributo/tariffa, comunicazione ambientale e qualità dei servizi

- Gestione dei rapporti con l'utenza

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

- Servizio di back office per la gestione del tributo e/o tariffa puntuale
- Controllo e monitoraggio dei servizi
- Attività di comunicazione ed educazione ambientale

- Servizi di Base Puntuali (SBP):

Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti

- Raccolta di prossimità del rifiuto urbano residuale (RUR)
- Raccolta stradale del rifiuto organico
- Raccolta di prossimità della frazione recuperabile dei rifiuti urbani (RD)
- Raccolta domiciliare della frazione recuperabile dei rifiuti urbani (RD)
- Raccolta domiciliare cartone utenze non domestiche
- Raccolta a chiamata di rifiuti ingombranti e RAEE presso scuole, associazioni di volontariato ed enti senza scopo di lucro
- Raccolta a chiamata di materiali tessili
- Gestione dei centri di raccolta semplificati
- Cassoni scarrabili itineranti
- Ecomobile

Servizi di igiene urbana e pulizia del territorio

- Raccolta e pulizia mercati
- Spazzamento manuale e svuotamento cestini stradali
- Spazzamento meccanizzato
- Spazzamento manuale e meccanizzato festivo
- Lavaggio strade

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

- Raccolta foglie
- Rimozione di rifiuti abbandonati

Servizi a Misura:

Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti

- Raccolta stradale di prodotti assorbenti per la persona (PAP)
- Lavaggio e sanificazione dei contenitori domiciliari, isole seminterrate/interrate e contenitori smart
- Raccolta a chiamata dei rifiuti ingombranti e RAEE nei comuni con CdR
- Gestione centri del riuso o mercato del riuso

Servizi di igiene urbana e pulizia del territorio

- Servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato
- Gestione full service dei cestini stradali
- Diserbo meccanico e chimico
- Lavaggio strade
- Lavaggio pavimentazioni (deiezioni animali)
- Raccolta e pulizia fiere, mercati e manifestazioni
- Gestione fototrappole
- Rimozione rifiuti abbandonati
- Rimozione di carcasse di animali selvatici
- Servizio di reperibilità e pronto intervento

Rapporti con l'utenza, gestione del tributo/tariffa, comunicazione ambientale e qualità dei servizi

- Servizio di front e back office per la gestione del tributo/tariffa puntuale

- Prezzario servizio rifiuti

<u>Attività esterne al perimetro regolato</u>

- Avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti ingombranti raccolti a valle della raccolta differenziata nel bacino casalese;
- Smaltimento in discarica, previo trattamento di cui al punto precedente ove necessario, dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti ingombranti;
- Gestione della discarica per rifiuti non pericolosi e di tutte le strutture e gli impianti ad essa funzionalmente connessi, comprese le attività di chiusura definitiva e gestione post operativa;
- Gestione post operativa delle discariche esaurite ubicate nel bacino casalese.

4.2 L'esercizio del servizio affidato si svolge nei Comuni facenti parte del Bacino casalese: Alfiano Natta, Balzola, Borgo San Martino, Bozzole, Camagna Monferrato, Camino, Casale Monferrato, Castelletto Merli, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Gabiano, Giarole, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncalvo (AT), Moncestino, Morano sul Po, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, San Giorgio Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Terruggia, Ticineto, Treville, Valmacca, Vignale Monferrato, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato.

4.3 Le Parti concordano che risultano compresi nei servizi di cui al

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

comma 4.1 anche quelli connessi alla gestione e al coordinamento interno al Gestore, le attività di preselezione/pulizia dei rifiuti differenziati ante conferimento ai sistemi di compliance o al libero mercato, nonché le attività di gestione e cura della strumentazione afferente al servizio.

4.4 Le Parti danno atto che la gestione degli impianti e le attività di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.3 sono state affidate secondo una modalità integrata rispetto ai servizi e alle attività affidate per i Comuni di cui al precedente punto 4.2 tramite contratto di servizio stipulato in data 23.05.2024 fra l'Associazione d'Ambito Territoriale Ottimale per la Gestione dei Rifiuti dell'Alessandrino (ATO GRA) e il Gestore e che tali due affidamenti sono effettuati in forma disgiunta solo in virtù delle differenti competenze dell'ETC e dell'ATO – GRA.

Articolo 5 Durata dell'affidamento

5.1 Il presente contratto ha durata di 15 (quindici) anni con decorrenza dal 1 luglio 2023 fino al 30 giugno 2038.

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale,

riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione pro tempore vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;

c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

TITOLO II – CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6 Corrispettivo contrattuale

6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato, per ciascun anno di servizio, secondo il metodo tariffario pro tempore vigente.

6.2 Il corrispettivo per il primo anno di servizio è stato determinato in coerenza con il modello tecnico – organizzativo del servizio contenuto nel Disciplinare Tecnico (Allegato 1) e sulla base della metodologia di calcolo di cui al punto 6.1 e risulta pari a Euro 11.187.736.

6.3 Gli standard prestazionali del servizio contenuti nel Disciplinare Tecnico (Allegato 1) potranno essere aggiornati annualmente secondo le modalità previste nel citato Disciplinare Tecnico applicando, in caso di modifica dei medesimi, le metodologie di

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

calcolo previste dal punto 6.1 per il riconoscimento dei costi connessi a tali modifiche.

6.4 Le Parti potranno prevedere specifiche riduzioni del corrispettivo rispetto al valore determinato ai sensi del metodo tariffario pro tempore vigente previa comunicazione di tali rinunce da parte del Gestore all'Ente Territorialmente Competente ai fini delle comunicazioni di competenza di quest'ultimo all'Autorità.

6.5 Gli importi delle voci di costo imputabili al servizio prestato dal Gestore sono aggiornati ogni anno sulla base dei costi sostenuti dal Gestore a tale titolo ed adeguati secondo il metodo tariffario pro tempore vigente.

6.6 Il corrispettivo contrattuale è erogato per il 100% del suo valore in 12 rate mensili di pari importo, fatturato entro il 10 di ciascun mese di servizio ed avente scadenza a 30 giorni data fattura.

6.7 Il costo da riconoscere al Gestore per l'avvio a recupero e per lo smaltimento dei rifiuti raccolti sarà determinato sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal Gestore medesimo per il servizio e sulla base del quantitativo di rifiuti per categoria merceologica avviati a recupero e smaltimento per ciascun Comune del Bacino casalese e nel rispetto della regolazione tariffaria per l'accesso agli impianti.

6.8 Il costo riconosciuto al Gestore per l'avvio a recupero e per lo smaltimento dei rifiuti raccolti non potrà comunque superare il costo di trattamento e smaltimento come derivante dall'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento definite dalla regolazione tariffaria approvata dall'Autorità e pro tempore vigente.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

6.9 Fermo restando l'obbligo normativo di integrale copertura con la tariffa dei costi del servizio, il Comune finanzierà il costo del servizio determinato ai sensi del presente articolo con l'applicazione del tributo TARI di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di eventuali previsioni normative pro tempore vigenti.

Articolo 7 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

7.1 L'Ente Territorialmente Competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.

7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

Articolo 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento

8.1 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato 2 al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

8.2 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e

dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

a) Il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;

b) La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

c) Le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

8.3 Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata

residua dell’affidamento.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

a) Il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette all’Ente Territorialmente Competente;

b) L’Ente Territorialmente Competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest’ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

c) L’Ente Territorialmente Competente adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

9.3 L’Ente Territorialmente Competente assicura, altresì, che l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio, per le attività comprese

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

nel perimetro regolato, si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente territorialmente competente istanza di riequilibrio.

10.2 Ove l'ETC competente per le attività di recupero, trattamento e smaltimento risulti diverso dall'ETC competente per l'approvazione tariffaria del servizio integrato e la causa del disequilibrio di cui al precedente punto 10.1. risulta connessa a fattori incidenti sulle attività di cui al presente contratto, l'istanza di cui al comma precedente è presentata a entrambi gli ETC.

10.3 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

10.4 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

previste dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i target di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;

b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

11.3 Le procedure di cui al presente Articolo sono svolte in forma coordinata e collaborativa fra gli ETC competenti per l'attività di recupero, trattamento e smaltimento e per l'attività di gestione delle altre fasi del servizio.

Articolo 12 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

12.1 L'Ente Territorialmente Competente decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità le determinazioni motivate contenenti la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dal Consorzio nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

TITOLO III – QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13 Obblighi in materia di qualità e trasparenza

13.1 Al presente Contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione pro tempore vigente. La Carta della qualità ha lo scopo di informare in modo esaustivo i cittadini sulle prestazioni erogate dal Gestore in esecuzione del Contratto, attraverso contenuti specifici e chiari, precisi e completi, e di determinare le procedure per un'adeguata considerazione dei reclami degli utenti, comprese le procedure per indennizzi e rimborsi, in caso di inadempimenti da parte del Gestore.

13.2 Le Parti danno atto che le variazioni relative all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che potranno essere adottate nel corso del periodo di affidamento sono indicate nel Disciplinare Tecnico (Allegato 1).

13.3 Il Gestore ha l'obbligo di aggiornare la Carta della qualità ogni

tre anni o secondo diversa tempistica prevista dall'Autorità e comunque su richiesta dell'Ente Territorialmente Competente o in esecuzione di obblighi derivanti da normative sopravvenute. Gli aggiornamenti della Carta della qualità devono essere approvati dell'Ente Territorialmente Competente.

13.4 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione pro tempore vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14 Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente

14.1 L'Ente territorialmente competente è obbligato a:

a) Garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;

b) Adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15 Ulteriori obblighi del Gestore

15.1 Il Gestore è obbligato a:

a) Conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente territorialmente competente;

b) Raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;

c) Provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nei documenti di programmazione approvati e nel Piano Economico Finanziario di Affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;

d) Trasmettere all'Ente Territorialmente Competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;

e) Prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente Territorialmente Competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;

f) Dare tempestiva comunicazione all'Ente Territorialmente Competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente Territorialmente Competente;

g) Restituire all'Ente Territorialmente Competente e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

ed in buono stato di conservazione;

h) Prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;

i) Pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

j) Attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;

k) Proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;

l) Rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16 Obblighi del Gestore

16.1 Il Gestore predispone con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.

16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.

16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a cinque anni successivi a quello della registrazione.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal Gestore uscente;
- beni strumentali di terzi.

Articolo 17 Programma di controlli

17.1 L'Ente Territorialmente Competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente Territorialmente Competente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.

17.3 Nell'ambito dei controlli l'Ente Territorialmente Competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente.

Articolo 18 Modalità di esecuzione delle attività di controllo

18.1 L'Ente Territorialmente Competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Art. 17.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 19 Penali

19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

19.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1 potranno essere applicate le seguenti penali, fatte salve quelle previste dalla regolazione pro tempore vigente:

a) Mancato svuotamento di ogni contenitore domiciliare entro le 24 ore dalla data di svuotamento prevista dal calendario di raccolta: € 70,00;

b) Mancato ritiro domiciliare di rifiuti ingombranti entro le 48 ore dalla data di ritiro prevista dal calendario di raccolta: € 70,00;

c) Per ogni giorno di immotivato ritardo nel servizio di intervento/manutenzione dei contenitori su suolo pubblico, comprese le isole seminterrate e i contenitori smart, rispetto alle tempistiche previste per il Comune di Casale Monferrato (richieste normali 2 giorni lavorativi, urgenti 1 giorno lavorativo) e i restanti Comuni (richieste normali 4 giorni

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

lavorativi, urgenti 2 giorni lavorativi): € 140,00;

d) Per ogni giorno immotivato di ritardo nel servizio di consegna/spostamento dei contenitori rispetto alle tempistiche previste per il Comune di Casale Monferrato (2 giorni lavorativi escluse le tempistiche per eventuali sopralluoghi con altri enti propedeutici all'attività) e i restanti Comuni (2 giorni lavorativi escluse le tempistiche per eventuali sopralluoghi con altri enti propedeutici all'attività): € 140,00;

e) Mancato lavaggio di contenitori secondo le frequenze concordate per il servizio e per ogni contenitore: € 140,00;

f) Mancato spazzamento manuale e/o meccanizzato di ogni via o piazza rispetto alla calendarizzazione del servizio: € 140,00;

g) Miscelazione di materiali provenienti da raccolta differenziata sia all'atto dello svuotamento dei contenitori, sia presso le stazioni di stoccaggio (isole ecologiche, centri di raccolta): € 1.000,00.

h) Mancata comunicazione all'Ente Territorialmente Competente in merito alla cessione, anche parziale, dei servizi di cui all'art. 4 del presente contratto: € 5.000,00.

i) Mancata comunicazione all'Ente Territorialmente Competente di dati o documentazioni previsti al presente contratto: € 500,00.

j) Cessione di materiale non autorizzata a soggetti terzi, per ogni mese di cessione, salvo maggiori danni derivanti dalla cessione indebita a terzi: € 5.000,00.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

Per ogni inadempienza degli obblighi previsti dal presente contratto di servizio e dai relativi allegati, nonché per ogni violazione a regolamenti emanati, L'Ente Territorialmente Competente notificherà per iscritto regolare diffida per rimuovere entro un congruo termine le irregolarità accertate. Il Gestore dovrà produrre le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica. Qualora tali motivazioni siano giudicate incongrue o insufficienti oppure qualora il Gestore non provveda a regolarizzare l'inadempienza contestata entro il termine assegnato, sarà applicata una sanzione per ogni inadempienza accertata. Sull'applicazione delle penali è possibile ricorrere innanzi al Giudice ordinario.

19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione pro tempore vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione pro tempore vigente per violazione degli standard corrispondenti.

19.4 L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20 Sanzioni

20.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione

delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21 Condizioni di risoluzione

21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.

21.2 Le parti convengono che costituiscono motivo per la risoluzione del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, le seguenti ipotesi:

a) Apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del Gestore;

b) Messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e di conseguenti atti di pignoramento o altri casi di cessione dell'attività del Gestore;

c) Mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte dal soggetto ordinante, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del presente contratto;

d) Gravi o reiterate violazioni della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) Quando il Gestore si renda colpevole di frodi o risulti in stato

di insolvenza;

f) Accertata totale insolvenza verso le maestranze o istituti assicurativi INPS – INAIL, salvo rateizzazioni accordate dagli Enti citati;

g) Cessione parziale o totale del contratto ad altri, senza preventiva autorizzazione;

h) Abituale deficienza o negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate o contestate compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso;

i) Impego di personale non dipendente dell'impresa aggiudicataria;

j) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;

k) Interruzione non motivata o abbandono del servizio;

l) Ulteriori inadempienze del Gestore dopo la comminazione di n. 5 penalità di cui alle lettere g), h), i) r j) dell'art. 19, comma 19.2 per lo stesso tipo di infrazione;

m) Gravi inadempienze o violazioni relative alla normativa ambientale.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

22.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi

prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

22.4 L'Ente territorialmente competente dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

22.5 L'Ente territorialmente competente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione pro tempore vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Ente territorialmente competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; l'Ente territorialmente competente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente territorialmente competente sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente territorialmente competente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente territorialmente competente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente territorialmente competente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.

22.9 In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le seguenti penali: € 5.000,00 per ogni mese di ritardo rispetto alle scadenze sopraindicate o ai termini di volta in volta assegnati.

Articolo 23 Trattamento del personale

23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 Garanzie

24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.

24.2 In considerazione della natura interamente pubblica del Gestore, della modalità di affidamento e della gestione integrata dei rifiuti nel Bacino casalese non si richiede la presentazione di garanzie fideiussorie, ad eccezione di quelle prestate in favore della Provincia di Alessandria a garanzia dei costi di chiusura e post – esercizio delle discariche e della gestione degli impianti.

Articolo 25 Assicurazioni

25.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:

- Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di 5.000.000 €;
- Protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di 500.000 €.

Articolo 26 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- Disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- Provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- Provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- Modifiche programmate indicate nel presente contratto.

26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori ratione temporis vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse, nei seguenti casi:

- Modifiche normative o regolatorie;
- Modifiche impiantistiche;
- Modifiche autorizzative;
- Aggiornamenti della programmazione impiantistica regionale;
- Rilevanti cambiamenti del mercato del recupero di materia;
- Rilevanti modifiche ai costi di gestione;
- Altri eventi che abbiano significativa incidenza sulle modalità

organizzative, tecniche o economiche di gestione del servizio.

26.3 Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 26.2 aggiornamento del presente contratto le parti provvedono all'aggiornamento del presente contratto, formalizzato con apposita scrittura privata, a seguito di formale deliberazione da parte degli organi individuati dai rispettivi statuti.

Articolo 27 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

27.1 Il Gestore, nell'espletamento delle attività affidategli, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi nonché a trattare i dati personali, di cui venga a conoscenza, in conformità ai principi previsti dal regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (T.U. sulla Privacy) nonché sulle prescrizioni impartite dall'Autorità.

27.2 Le parti rinviano ad eventuali appositi e distinti atti la nomina, da parte del Consorzio o degli altri Enti in qualità di Titolari del trattamento dati, del Gestore quale Responsabile esterno del trattamento dati.

Articolo 28 Foro competente

28.1 Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto, o connessa allo stesso, le parti eleggono quale foro competente, con esclusione di qualsiasi altro, il Foro di Vercelli.

Articolo 29 Disposizioni finali

29.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente

Contratto, si rimanda alla disciplina sulla contrattualistica pubblica e alle disposizioni del codice civile ove applicabili e ad ogni altra normativa vigente in materia.

29.2 Il presente Contratto di servizio aggiorna il precedente Contratto firmato in data 27 settembre 2023 tra le parti in accordo a quanto indicato dall'Autorità con deliberazione n. 385/2023/R/rif.

Articolo 30 Registrazione e spese

30.1 Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata non autenticata verrà sottoscritto digitalmente in forma asincrona e sarà registrato solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

30.2 Sarà considerata data di sottoscrizione del presente Contratto la data risultante dal certificato di firma digitale dell'ultimo sottoscrittore.

Articolo 31 Allegati

31.1 Le Parti considerano parte integrante e sostanziale del presente contratto gli atti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati:

- **Allegato 1**: Disciplinare Tecnico del servizio affidato a Cosmo S.p.A. per il periodo 2023-2038
- **Allegato 2**: Offerta tecnico – economica Piano Economico Finanziario di affidamento;
- **Allegato 3**: Carta della qualità del servizio.

Letto, accettato e sottoscritto.

p. IL CCR - CONSORZIO CASALESE RIFIUTI – IL SEGRETARIO – dr. PALMIERI Sante.

p. LA COSMO S.P.A.– IL PRESIDENTE – dr. GABOTTO Guido.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)